

21.0.1000

AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis

(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dal presente comma”;
 - b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: “Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi.”
2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La disposizione del comma 2 si applica:
 - a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
 - b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.



4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della



Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
13. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "quattro volte" sono sostituite dalle parole "dieci volte". L'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:



a) al comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025, di 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»;

1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

- voce *Ministero dell'economia e delle finanze*

2020: - 56.000.000

- voce *Ministero dello sviluppo economico*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero della giustizia*

2020: - 5.000.000

- voce *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

2020: - 8.000.000

- voce *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*



2020: - 5.000.000

- voce *Ministero dell'interno*

2020: -5.000.000

- voce *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

2020: -5.000.000



ALLEGATO A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Faccchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Il Governo
Enrico Cuccia



Relazione tecnica

Comma 1 (revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)

La disposizione, al fine di garantire un andamento più lineare dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, con effetto dallo scatto biennale del 2021, prevede la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso, attraverso le seguenti modifiche:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore;

Dalla disposizione in esame, che interviene esclusivamente con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, sulla base dello scenario Istat mediano base 2016, a seguito della medesima disposizione sono comunque confermati i requisiti di accesso al pensionamento previsti a normativa vigente non derivandone pertanto una maggiore spesa pensionistica e un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

Commi da 2 a 8 (Deroga dall'adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori addetti ad attività gravose)

La disposizione in esame prevede una deroga dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, come certificato da Istat di 5 mesi, decorrente dal 2019 dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato (con esclusione di quelle categorie che già usufruiscono di significative riduzioni per i requisiti di accesso al pensionamento anticipato). Tale deroga è limitata a categorie di lavoratori addetti a attività "gravose" e non altera strutturalmente la sostenibilità di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, della finanza pubblica e del debito. I relativi oneri trovano piena compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del presente disegno di legge di Bilancio 2018. In tali termini dalla disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

Normativa vigente

Il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, come anche integrato dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 ha previsto dal 2013 l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, anticipato e per l'assegno sociale, legato agli incrementi della speranza di vita registrati dall'ISTAT. Inoltre il comma 9 dell'articolo 24 del citato DL 201/2011 prevede una clausola di salvaguardia che stabilisce, in ogni caso, per il requisito di vecchiaia un valore minimo di 67 anni al 2021.



In definitiva il sistema di adeguamento interessa tutte le gestioni della previdenza pubblica obbligatoria per le quali la legge richiede il perfezionamento di un requisito anagrafico o contributivo per conseguire la prestazione. Un'eccezione è costituita dai requisiti di cui al decreto legislativo n. 67/2011 per i lavoratori addetti a lavori usuranti come definiti nel predetto decreto legislativo per i quali gli adeguamenti previsti negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non trovano applicazione, come stabilito dalla legge n. 232/2016.

Parte Prima – Pensionamento di vecchiaia

Modifica normativa in esame

La proposta di modifica normativa in esame prevede la deroga dall'adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l'anno 2019 (di cinque mesi) per le seguenti categorie di soggetti:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato specifico della disposizione in esame¹ e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La proposta prevede inoltre una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

La disposizione prevede altresì che per i soggetti in esame non trovi applicazione comunque il vincolo di conseguire necessariamente il requisito anagrafico di 67 anni dal 2021, mantenendo quindi strutturalmente il beneficio di 5 mesi.

¹ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente

Anno	-Requisito-anagrafico-pensione di vecchiaia	
	Uomini	Le donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	
2019	67 anni	
2020	67 anni	
2021	67 anni e 3 mesi	
2022	67 anni e 3 mesi	
2023	67 anni e 4 mesi	
2024	67 anni e 4 mesi	
2025	67 anni e 6 mesi	
2026	67 anni e 6 mesi	
2027	67 anni e 8 mesi	

Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia per le tipologie di lavoratori derogati secondo la disposizione in esame

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia per i lavoratori derogati da proposta in esame	
	Uomini	e donne
2019	66 anni e 7 mesi	
2020	66 anni e 7 mesi	
2021	66 anni e 10 mesi	
2022	66 anni e 10 mesi	
2023	66 anni e 11 mesi	
2024	66 anni e 11 mesi	
2025	67 anni e 1 mese	
2026	67 anni e 1 mese	
2027	67 anni e 3 mesi	

Ipotesi di lavoro

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

- a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 10,5% determinata sulla base di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro. Dalla platea così individuata sono stati esclusi i soggetti "gravosi" già destinatari dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11



dicembre 2016, n. 232². Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;

- b) per i nuovi lavoratori “gravosi” non compresi nelle categorie indicate all’allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 5%³ determinata sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell’INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;
- c) per i lavoratori addetti ad attività “usuranti” le valutazioni sono state effettuate individuando generazioni annue di circa 900 soggetti sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori impiegati in attività “usuranti” con età prossima al pensionamento di vecchiaia e un’anzianità maggiore di 30 e inferiore a 35 anni. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportate i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall’applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell’applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	3,7	19,8	2,2	11,6	0,8	5,0	6,7	36,4
2020	4,3	27,8	2,5	15,9	0,9	8,0	7,7	51,7
2021	4,5	29,6	2,6	17,4	0,9	8,0	8,0	55,0
2022	6,1	43,5	2,9	19,7	0,9	8,0	9,9	71,2
2023	7,7	58,5	2,9	20,2	0,9	8,0	11,5	86,7
2024	8,0	62,0	2,9	20,8	0,9	7,9	11,8	90,7
2025	8,4	65,1	3,1	21,8	0,9	7,8	12,4	94,7
2026	8,6	67,7	3,2	22,6	0,9	7,5	12,7	97,8
2027	8,7	68,1	3,2	22,7	0,9	7,3	12,8	98,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Parte Seconda – Pensionamento anticipato

Modifica normativa in esame

² Si è tenuto conto di circa 10.000 lavoratori “gravosi” beneficiari dell’indennità che andranno in pensione tra il 2019 e il 2023 e che sono esclusi dalla disposizione in esame (in quanto già beneficiari dell’indennità).

³ La percentuale del 5% è stata determinata dalla somma: a) di una percentuale del 4% ottenuta rapportando, per le età da 63 a 66, il numero degli operai dell’agricoltura, pescatori e marittimi con il numero totale dei dipendenti alle stesse età; in particolare per la categoria degli operai dell’agricoltura si è tenuto conto solo dei soggetti con più di 50 giorni lavorativi nell’ipotesi che quelli con meno di 50 giornate non raggiungano il requisito di attività continuativa; b) di una percentuale cautelativa del 1% che tiene conto dei soggetti della categoria “gravosi” siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature. Si consideri che una parte di questi soggetti che esercitano l’attività in turni sono già ricompresi tra i lavoratori addetti a attività usuranti. La percentuale utilizzata risulta comunque prudenziale in relazione ai dati estrapolati dall’indagine sulle forze di lavoro dall’Istat.



La disposizione in esame prevede altresì la deroga dall'adeguamento del requisito per la pensione anticipata alla speranza di vita per l'anno 2019 per i lavoratori c.d. "gravosi" che non usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi⁴ previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016 perché privi del requisito di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori non precoci) e il beneficio in esame riguarda unicamente i lavoratori indicati dalla lettera dall'articolo 1 comma 199 lettera d) della legge 232/2016 ovvero i lavoratori che esercitano un'attività gravosa od usurante.

La norma è estesa anche ad altre 4 categorie di attività gravose indicate alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame. Per tali soggetti, che non godono del requisito agevolato previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016, il mancato adeguamento alla speranza di vita opera sia per i lavoratori c.d. precoci che per i c.d. non precoci.

Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la normativa vigente

Anno	Requisito contributivo generale pensionamento anticipato		Anno	Requisito contributivo lavoratori precoci (particolari categorie, legge n. 232/2016)
	Uomini	Donne		Uomini e Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2019	41 anni e 5 mesi
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2020	41 anni e 5 mesi
2021	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2021	41 anni e 8 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2022	41 anni e 8 mesi
2023	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2023	41 anni e 9 mesi
2024	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2024	41 anni e 9 mesi
2025	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2025	41 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2026	41 anni e 11 mesi
2027	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2027	42 anni e 1 mese

⁴ A tale requisito si applicano gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita come previsto dalla normativa vigente e pertanto l'adeguamento di 5 mesi dal 2019.



Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la modifica in esame per i lavoratori addetti ad attività gravose

Anno	Requisito contributivo Pensionamento anticipato lavoratori in esame	
	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2022	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2023	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2024	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2025	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2026	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2027	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali⁵ fornite dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di una sostanziale equivalenza tra i diversi requisiti per il riconoscimento dell'attività continuativa. Dalla platea così selezionata vengono considerati solamente i lavoratori non precoci che rappresentano inizialmente circa il 30% del totale⁶. Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali⁷ determinate sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

⁵ Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti, il Ministero del Lavoro ha stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato C) (e E) della legge 232/2016 da almeno 6 anni in via continuativa rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'1,8% e lo 0,8%). Per i dipendenti pubblici la percentuale è pari al 10%.

⁶ Per i dipendenti pubblici è stata utilizzata una percentuale di lavoratori non precoci pari a circa l'85%.

⁷ Dalle informazioni sulle posizioni contributive e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti si è stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame della proposta di legge rappresentano il 3,7% degli uomini e il 4,2% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'3,5% e lo 2,5%). Inoltre per tener conto del requisito di continuità dell'attività lavorativa, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati, è stata applicata una riduzione di circa il 65% stimata sulla base di un campione di posizioni individuali.



c)- per i lavoratori "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando una generazione annua di circa 600 soggetti; la stima è stata effettuata sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori non precoci impiegati in attività "usuranti", considerando unicamente i soggetti con una età inferiore al requisito anagrafico previsto congiuntamente ai 35 anni di anzianità per il pensionamento anticipato previsto a normativa vigente per gli usuranti. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 2.100 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori non precoci (e precoci per le nuove categorie lavoratori "gravosi"²⁾)

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	5,7	47,2	1,6	11,3	0,6	5,1	7,9	63,6
2020	5,4	65,8	1,7	16,9	0,6	6,6	7,7	89,3
2021	5,8	65,4	1,8	17,1	0,6	6,4	8,2	88,9
2022	5,8	65,4	2,0	17,4	0,6	6,5	8,4	89,3
2023	6,2	65,2	1,9	18,4	0,6	6,1	8,7	89,7
2024	5,7	56,2	1,9	16,9	0,6	6,2	8,2	79,3
2025	5,7	54,0	1,9	15,8	0,6	6,0	8,2	75,8
2026	5,4	49,8	2,1	16,3	0,6	5,9	8,1	72,0
2027	5,4	46,8	2,1	15,8	0,6	5,5	8,1	68,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Parte Terza – Oneri complessivi

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori gravosi e addetti ad attività usuranti come disciplinato dalla norma in esame



43

130

Anno	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0
2019	14,6	100,0
2020	15,4	141,0
2021	16,2	143,9
2022	18,3	160,5
2023	20,2	176,4
2024	20,0	170,0
2025	20,6	170,5
2026	20,8	169,8
2027	20,9	166,2

E' espressamente previsto, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame la tempestiva emanazione di un necessario decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità attuative, con particolare riferimento all'ulteriore specificazione delle professioni derogate e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale

Comma 9 (Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

La disposizione prevede la istituzione della Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.

Comma 10 (Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato)

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'equiparazione del trattamento tributario della previdenza complementare per i dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con effetti quindi sia sui contributi sia sulle prestazioni erogate (relativamente ai montanti maturati a decorrere da tale data).

Accanto alle minori entrate fiscali conseguenti sono stimati anche i maggiori oneri derivanti da incrementi nella contribuzione datoriale per effetto di ipotesi prudenziali di incremento delle adesioni incentivate dalla misura in esame. La disposizione in esame intenderebbe stimolare un incremento delle adesioni con un profilo di crescita che da una tendenza che si sviluppa da circa il 6% per il livello attuale delle adesioni a circa l'8% al 2027 a normativa vigente, porterebbe, per l'effetto presumibilmente incentivante della proposta in esame, il livello delle adesioni gradualmente attorno al 14% nel 2027.

Gli effetti fiscali sono stati computati coerentemente a tale schema valutativo.



14

Comma 11 (Disciplina del silenzio assenso per l'adesione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza-complementare)

La disposizione prevede la possibilità per i neoassunti dal 2019 della pubblica amministrazione di poter aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà del lavoratore demandate alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

In assenza di elementi empirici circa gli effetti comunque incentivanti della disposizione, in via prudenziale, si è ipotizzato che, con riferimento alle collettività attualmente interessate dalla previdenza complementare del pubblico impiego, un'adesione attorno al 25% dei neoassunti dal 2019.

Complessivamente si è pertanto stimato che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 possano portare il tasso di adesione attorno al 20% alla fine del periodo di previsione (attorno al 2027). In relazione a ciò prudenzialmente nella presente relazione tecnica si sono stimati effetti negativi alla fine del periodo decennale di previsione complessivamente pari a oltre 130 mln di euro annui (134 mln di euro nel 2027) pur in presenza di adesioni comunque inferiori a quelle di medio-lungo periodo previste a regime per il settore del pubblico impiego. Prudenzialmente, attesa anche la circostanza che le valutazioni in esame sono comunque frutto di ipotesi comportamentali non riscontrabili a priori, non si è tenuto conto di effetti indotti relativi all'incremento delle attività dei fondi pensione interessati.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Equiparazione trattamento fiscale previdenza complementare lavoratori dipendenti pubblici a privati				Ipotesi nuova procedura adesione neoassunti dal 2019 pubblico impiego			(h) Conseguente determinazione delle maggiori esigenze rispetto a stima tendenziale per versamenti di contributi datoriali	(i) Oneri complessivi previdenza complementare rispetto a legislazione vigente
	Minori entrate fiscali (A)	Contributi datoriali (stima tendenziale) (B)	Contributi datoriali (stima a seguito modifica normativa) (C)	Effetto complessivo (D= A + C - B)	Incremento contributi datoriali (E)	minori entrate fiscali (F)	Effetto complessivo (G= E + F)		
2018	-2,4	-45,0	-52,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	-7,0	-9,4
2019	-3,5	-47,0	-61,0	-17,5	-4,2	-0,2	-4,4	-18,2	-21,9
2020	-4,6	-49,0	-71,0	-26,6	-8,5	-0,6	-9,1	-30,5	-35,7
2021	-6,0	-51,0	-81,0	-36,0	-12,8	-1,2	-14,0	-42,8	-50,0
2022	-7,5	-53,0	-90,0	-44,5	-17,2	-2,0	-19,2	-54,2	-63,7
2023	-15,4	-55,0	-100,0	-60,4	-21,7	-3,1	-24,8	-66,7	-85,2
2024	-18,6	-57,0	-103,0	-64,6	-26,3	-7,4	-33,7	-72,3	-98,3
2025	-21,5	-59,0	-106,0	-68,6	-31,0	-10,1	-41,1	-78,0	-109,7
2026	-24,7	-61,0	-108,0	-71,7	-35,8	-13,1	-48,9	-82,8	-120,6
2027	-27,9	-63,0	-111,0	-75,9	-41,4	-16,7	-58,1	-89,4	-134,0

Comma 12 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede la istituzione della Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale a livello internazionale. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.



Comma 13 (FIS (fondo di integrazione salariale) incremento limite erogabilità delle prestazioni)

La presente relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria del Fondo in oggetto e sull'andamento del medesimo nel medio periodo (8 anni) fa riferimento alla proposta di modifica normativa al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa all'innalzamento da quattro a dieci volte del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni del Fondo medesimo, di cui all'articolo 29, comma 4, di detto decreto legislativo, con decorrenza dal 2018, e la conseguente abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, così come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. In ogni caso tali prestazioni, a normativa vigente, sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro stesso. In via transitoria (articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015) detto limite è previsto a normativa vigente nel modo seguente: nessun limite per prestazioni erogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore

E' stabilito inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% delle retribuzioni perse.

Nel fondo di integrazione salariale confluiscono gli accantonamenti dei risultati degli esercizi precedenti (compreso l'ex Fondo Residuale), accantonati nei precedenti bilanci 2014 e 2015 e 2016. L'entità di tali accantonamenti al 31.12.2016 risulta essere di circa 810 milioni di euro.

Per quanto riguarda tutte le informazioni necessarie alla stesura del presente bilancio tecnico sono state utilizzate le elaborazioni effettuate sugli archivi INPS, riguardanti in particolare la platea delle imprese e relativi lavoratori interessati dal Fondo. Relativamente al 2016 sono risultate iscritte al fondo circa 191.000 aziende con un monte retributivo di circa 69.700 milioni di euro.

Le uscite del Fondo sono oggetto di monitoraggio da parte degli uffici INPS. Nelle ultime rilevazioni delle domande pervenute, relative ai primi tre trimestri del 2017, nonché delle domande autorizzate fino ad ottobre 2017, resta alto il numero di richieste non ancora espletate (913 su 2.487), ma queste mostrano un ricorso al fondo tendenzialmente inferiore alle previsioni iniziali.



Tenendo conto di ciò, ed in virtù dell'esiguità dell'intervallo di rilevazione del monitoraggio effettuato, le ipotesi formulate riguardo il ricorso alle prestazioni, ampiamente cautelative, sono riportate nella tabella che segue:

	Aziende con più di 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Assegno di solidarietà	Assegno di solidarietà
probabilità di ricorso al Fondo	7%	3%	10%
Percentuale media dipendenti coinvolti	15%	50%	70%
Durata media della prestazione (in mesi)	4	3	1,5

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i risultati della proiezione dall'anno 2017 all'anno 2024.

L'abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che fissa dal 2018 il limite della prestazione in dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, produce i suoi effetti soprattutto dal 2019 in poi, dove la situazione prospettata diverge sostanzialmente dalla situazione transitoria attualmente in vigore, producendo un incremento delle prestazioni previste.

Stante le ipotesi formulate, il fondo continua comunque a mostrare, sebbene in misura inferiore alla situazione normativa attuale, un margine positivo per tutti gli otto anni della proiezione.

Nel conteggio delle principali voci relative alle entrate e alle uscite come esposti nella tabella allegata non è stato conteggiato alcun tipo di interesse.

La validità delle risultanze è vincolata alle ipotesi di ricorso al Fondo secondo le ipotesi illustrate; un ricorso maggiore alle prestazioni dovrebbe essere opportunamente monitorato ai fini del vincolo di pareggio del bilancio.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	455,4	470,4	485,3	501,3	519,9	539,1	559,1	579,8
Contributi:								
- Contributo ordinario	438,0	452,0	466,9	481,4	499,2	517,7	536,8	556,7
- Contributo addizionale	17,4	18,4	19,4	19,5	20,7	21,4	22,3	23,1
(B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-423,7	-436,9	-451,0	-464,1	-481,5	-499,6	-519,3	-538,7
Prestazioni:								
- Assegno ordinario (*)	-179,4	-134,9	-190,9	-196,5	-203,8	-211,5	-219,1	-227,6
- Assegno di solidarietà (*)	-241,8	-249,3	-257,3	-254,8	-274,8	-285,1	-295,7	-306,8
- Spese di amministrazione	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI STRAORDINARI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RISULTATO DI ESERCIZIO A + B + C	31,7	33,5	35,3	37,2	38,4	39,5	39,8	41,1



Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo garantito l'equilibrio di bilancio annuo del Fondo con un sufficiente margine di prudenzialità.

Complessivamente dalle misure in esame derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica

Riepilogo oneri misure in esame (valori in mln di euro, - valori negativi per la finanza pubblica; + valori positivi per la finanza pubblica)

Anno	TOTALE COMPLESSIVO ONERI MISURE IN ESAME	di cui maggiore spesa pensionistica	di cui minori entrate fiscali	di cui oneri per maggiori versamenti datoriali
2018	-9,4	(0,0)	-(2,4)	-(7,0)
2019	-121,9	-(100,0)	-(3,7)	-(18,2)
2020	-176,7	-(141,0)	-(5,2)	-(30,5)
2021	-193,9	-(143,9)	-(7,2)	-(42,8)
2022	-224,2	-(160,5)	-(9,5)	-(54,2)
2023	-261,6	-(176,4)	-(18,5)	-(66,7)
2024	-268,3	-(170,0)	-(26,0)	-(72,3)
2025	-280,2	-(170,5)	-(31,7)	-(78,0)
2026	-290,4	-(169,8)	-(37,8)	-(82,8)
2027	-300,2	-(166,2)	-(44,6)	-(89,4)

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- a) quanto a 38,7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,1 milioni di euro per l'anno 2020, 9,4 milioni di euro per l'anno 2021, 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 66,6 milioni di euro per l'anno 2023, 80,8 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026 e a 44,3 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della legge in esame;
- b) quanto a 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



- c) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- d) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2018, 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 28 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022, 24 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 16 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per i versamenti datoriali alla previdenza complementare;
- f) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 56 milioni di euro; Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro, Ministero della giustizia per 5 milioni di euro, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 8 milioni di euro, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro, Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 156 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni nell'anno 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020" sono sostituite dalle seguenti: " 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nell'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020".
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico nonché del Ministero del Lavoro e della Politica Sociale sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo industria 4.0"

Conseguentemente

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2019:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2020:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

9.1000



~~_____~~

1/2

Relazione tecnica

La proposta dispone una modifica all'articolo 9 comma 1 che incrementa, di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, le risorse già stanziare per favorire l'offerta formativa e quindi lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0.

Si prevede poi l'aggiunta di un comma alla fine dell'articolo, il 2-bis che prevede un DPCM per integrare gli standard formativi alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

Alla copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse della Missione: *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, Programma: *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* del Ministero dello sviluppo economico relativamente all'autorizzazione di spesa di cui al fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge n. 66/2014.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



9.1000

2/2

AS 2960

Emendamento

All'art. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie non utilizzate, anche alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), nella misura pari all'ultimo importo percepito".

Relazione tecnica

L'emendamento consente di destinare le risorse finanziarie disponibili anche per la prosecuzione dei trattamenti NASPI a beneficio di quei lavoratori che alla data del 1° gennaio 2018 risultino beneficiari dell'indennità mensile di disoccupazione NASPI, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale previsione consente di garantire la prosecuzione dell'indennità di disoccupazione a favore di quei lavoratori che, non avendo potuto beneficiare del trattamento di mobilità, a seguito dell'abrogazione dell'istituto a decorrere dal 1 gennaio 2017, sarebbero altrimenti estromessi, nel 2018, dalla prosecuzione di qualsiasi misura di sostegno al reddito. La norma, pertanto, sana la disparità di trattamento tra quei lavoratori già beneficiari di un precedente trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, e quelli che, essendo stati licenziati in vigenza della nuova normativa, hanno potuto accedere esclusivamente alla NASPI. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

21.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



Dopo l'articolo 26, aggiungere il-seguente:
Art.26-bis

1.All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico," sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

IL GOVERNO

Relazione Illustrativa

La proposta normativa intende allargare il Congedo per le donne vittime di violenza di genere previste dall'art. 24 del Decreto legislativo n.80 del 15 luglio 2015 anche alle lavoratrici domestiche.

Relazione Tecnica

L'onere è stato stimato tenendo conto dell'andamento della spesa relativa alla suddetta misura e degli ultimi dati rilevati dall'INPS nel 2016 in base ai quali la platea dei destinatari è poco inferiore alle 800.000 unità (si veda <https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf> Nell'anno 2016 i lavoratori domestici contribuenti all'Inps sono stati 866.747)

All'oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26.0.1000

26 NOV. 2017



Emendamento

All'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "due anni";*
- b) al comma 2, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti "un anno"."*

36.1000

Relazione illustrativa


La proposta normativa riduce il periodo di permanenza in sede richiesto dalla vigente normativa affinché il personale della Polizia di Stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede di servizio, conferendo maggiore flessibilità all'attuale regolamentazione dei trasferimenti.

L'agevolazione degli spostamenti del predetto personale favorisce un costante e più frequente ricambio di professionalità sul territorio, necessario a fronteggiare le diverse esigenze di sicurezza che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si trova a dover affrontare alla luce delle nuove ed eterogenee minacce, anche a sfondo terroristico, provenienti dal panorama internazionale.

L'intervento normativo, pertanto, contribuisce al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 2960

Emendamento all'articolo 39

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- b) le parole: "Dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalla seguente: "Successivamente";
- c) le parole: "il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto";
- d) le parole: "confluiscono nella" sono sostituite dalle seguenti: "rientrano nelle competenze della";
- e) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, un apposito Contratto istituzionale di sviluppo stipulato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura mira ad accelerare e favorire il completamento delle azioni e degli interventi del Grande Progetto Pompei, sia nell'area archeologica – dove si sono già raggiunti risultati eccellenti negli ultimi anni – sia nelle zone contermini. A tal fine, per un verso, si assicura una prosecuzione del Direttore del Grande Progetto, del vice-direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei per l'intero arco del 2019. Conseguentemente, non si prevede più una confluenza di tali strutture nella Soprintendenza (oggi Parco archeologico) di Pompei, ma semplicemente un rientro nella gestione ordinaria del sito. Per altro verso, viene previsto che il Direttore generale del Grande progetto, dal 2018, possa attivare un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, così da garantire la realizzazione degli interventi relativi alle aree esterne al sito. Si tratta di una soluzione che ha già dato ottimi esiti a Taranto e a Matera e che consentirà quindi un più efficace utilizzo delle risorse.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'estensione dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 del Direttore del Grande Progetto, del vice-direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei non determina oneri, in quanto la misura già prevedeva originariamente copertura per l'intero anno 2019, per un importo pari a 900.000 euro.

39.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 190, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV 2017





“Art. 52 bis

1. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'art. 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, del medesimo decreto la lettera h) è così sostituita: “h)-per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;” e dopo la lettera h) è aggiunta la seguente “h-bis) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29.” A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.946.850 a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2018 : - 1.946.850
2019: - 1.946.850
2020: -1.946.850

52.0.1000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, alla luce delle molteplici attribuzioni conferite dall'Ordinamento, è una componente ad elevata connotazione specialistica, che oltre a svolgere la funzione di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione, opera per la sicurezza e la tutela di beni collettivi essenziali.

Infatti, lo stesso, è organismo nazionale titolare della funzione per il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (affidategli dalla Convenzione di Amburgo¹) ed è responsabile per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare², di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, della direzione degli ambiti portuali per i profili di sicurezza, di tutela dell'ecosistema marino e costiero e delle risorse ittiche, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi speciali, svolte in dipendenza funzionale da una pluralità di Dicasteri (MIT, MATTM e MIPAF).

Tali funzioni sono assicurate attraverso una complessa ed articolata organizzazione territoriale coordinata dal Comando generale del Corpo.

La sempre più alta e crescente minaccia terroristica (vedasi innalzamento dell'assetto security nei porti nella scorsa estate) nonché la crescente pressione migratoria del nord africa, che non accenna a diminuire, concretizza una crescente esigenza di controllo ai fini della sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, dei beni e delle persone.

Nell'ambito delle misure di *spending review* del Ministero della Difesa, l'articolo 1, comma 373, della “legge di stabilità per il 2015”, ha integrato l'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, rubricato “Riduzione di oneri per le Forze armate”, introducendo il comma 3-bis, norma che insiste sfavorevolmente sull'articolo 585 “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto”. Infatti, la novella opera una decurtazione di 4 milioni di euro degli oneri per gli arruolamenti del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, dall'anno 2018, facendo gravare l'onere di un taglio di spesa solo figurativamente sulla “Difesa”, in quanto l'effettività del disposto è a carico del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

¹ articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662

² ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del Codice della Navigazione



Tale provvedimento di riduzione dello stanziamento, si aggiunge a quelli attuati in precedenti legislature per complessivi 18 milioni e contribuisce ad erodere gli stanziamenti a disposizione nell'anno 2018 necessari per assicurare il completo reclutamento della dotazione organica nel ruolo dei graduati, causando così una "vacanza organica" nel predetto ruolo di circa 470 unità.

Pertanto, qualora non si adottino provvedimenti correttivi, la predetta disposizione avrà, giocoforza, riflessi negativi sull'efficacia del Corpo durante il prossimo anno, tenuto anche conto del permanere della situazione emergenziale derivante dal flusso migratorio in atto che, come noto, impegna massivamente il Corpo delle Capitanerie.

Quindi, al fine di soddisfare le connesse sempre crescenti esigenze operative nonché di consolidare nella collettività la necessaria percezione di sicurezza si rende necessario adeguare strutturalmente la componente "operativa" in termini di risorse umane nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame prevede la modifica dell'articolo 585 al codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010), come di seguito specificato:

Tenuto conto delle finalità di cui al presente emendamento, l'articolo in esame, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del COM, incrementa gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato COM, utili per definire la consistenza dei volontari in servizio permanente nonché in ferma o in rafferma, secondo gli importi indicati e determina l'ammontare della copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 OTT. 2017



52.0.1000

2/2

A.S. 2690 – legge di bilancio
Emendamenti governativi MIUR

(1)

Articolo 54

Al comma 2, sostituire le parole *“in deroga ai requisiti professionali previsti”* con le seguenti: *“in mancanza del requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni”*.

54.1000

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone l'obiettivo di chiarire nel modo tecnicamente più corretto ed univocamente il contenuto della deroga alla disciplina generale per l'ammissione al concorso per DSGA. In considerazione della disciplina vigente che regola la materia, appare più esatto riferirsi, anziché ai requisiti professionali, al "requisito culturale" di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni, che attualmente richiede il possesso di uno specifico titolo accademico (diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio o diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91 o lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009).

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a precisare i corretti termini della deroga ai requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza incidere in alcun altro modo sulla disposizione contenuta del DDL.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO- NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV 2017

[Signature]



Dopo l'articolo 54 inserire il seguente

Articolo 54-bis

(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

IL GOVERNO

54.0.1000

Relazione tecnica

L'intervento normativo si rende necessario al fine di precisare che il personale Co.Co.Co. ex LSU, assimilato al personale ATA, degli Istituti scolastici, di cui al D.L. 20 aprile 2001, n. 66, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio del corrente anno scolastico continua a prestare servizio sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018.

Si tratta di una platea di 772 unità di lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di 465,5 posti attualmente accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo.

Si deve infatti considerare che la mancata prosecuzione di tali contratti sino al 31 agosto 2018 comporterebbe gravi disfunzioni e probabili interruzioni del servizio scolastico che viene erogato mediante l'attività espletata dalle segreterie amministrative e didattiche delle istituzioni scolastiche interessate su tutto il territorio nazionale.

La disposizione è necessaria tenuto conto che a decorrere dall'1 gennaio 2018, si applica il divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella PA (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 65/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75).

Tale disposizione non comporta oneri, tenuto conto che le spese sono già comprese nelle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche finalizzate allo scopo.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis

(Norme in materia di aerospazio)

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole "è autorizzata" sono inserite le seguenti parole: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.

57.0.1000

Relazione tecnica

L'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 969.

L'ultimo periodo della disposizione prevede che le citate misure di aiuto sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE)-n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.

Con la norma in esame si intende inserire nel corpo della disposizione un espresso inciso che obbliga al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e contestualmente abrogare l'ultimo periodo della disposizione. Infatti, lo specifico regolamento UE citato non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti, come definiti nell'art. 107 del trattato dell'Unione. Ed invero:

- l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;
- l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'Agenzia Spaziale Italiana, sia in termini di proprietà intellettuale che realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale);
- il progetto non mette il vincitore in una condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani o europei, in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;
- altri Paesi hanno scelto di realizzare piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche se con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie Paese in ambito di ricerca spaziale (esempi sono la piattaforma francese Myriade, inclusa la successiva versione Myriade evolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la piccola piattaforma belga della Qinetiq, ed altre in Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia).

L'emendamento proposto non produce nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017

[Signature]

[Signature]



Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Articolo 57-bis

(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000-annui a favore della stessa Fondazione.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

57.0.1100

IL GOVERNO

Relazione tecnica

La cultura ebraica italiana e le sue millenarie tradizioni sono parte integrante del patrimonio culturale ed identitario nazionale; la presenza ininterrotta di oltre 22 secoli delle comunità ebraiche nel territorio italiano ha contribuito a maturare un'esperienza ineguagliabile di pluralismo culturale e confessionale, oggi di estrema attualità: un modello ed un esempio di integrazione nel territorio e nelle collettività di riferimento, che preserva al contempo la matrice tradizionale, la trasmissione a bambini e giovani delle tradizioni e del sapere ancestrale.

Nel corso dei secoli l'ebraismo e gli ebrei sono stati oggetto di ostilità e pregiudizio, spesso originato dalla scarsa conoscenza, che hanno portato a dolorose discriminazioni e ripetute persecuzioni, sfociate nel XX secolo nella tragedia della Shoah.

Nondimeno l'interesse per la cultura ebraica è oggi sempre più vivo ed esteso a diverse fasce di studiosi ed appassionati.

La promozione del patrimonio culturale ebraico è sempre più importante e di particolare rilievo nell'attualità che circonda soprattutto la crescita delle giovani generazioni: un patrimonio culturale che interessa sia nelle sue linee generali che nelle tradizioni specifiche delle comunità ebraiche italiane.

L'approccio alla formazione e la trasmissione della cultura ebraica, della conoscenza della storia degli ebrei italiani, europei e del bacino del Mediterraneo, dei testi tradizionali, dell'ebraico biblico e moderno, della produzione culturale ed artistica: tutti questi sono elementi preziosi per attivare in Italia una nuova fase di riconoscimento e valorizzazione della cultura ebraica per le presenti e future generazioni.

L'anno 2018 segna l'ottantesimo anniversario dall'emanazione delle leggi antiebraiche del '38 - leggi emanate dal Parlamento italiano che, in un crescendo sistematico, dapprima definivano divieti e limitazioni - posti ed imposti - contro gli ebrei, poi finivano per dichiararli nemici della patria: si tratta di una ricorrenza che diventa momento centrale per una riflessione sul sistema dei valori che caratterizzano una collettività multiculturale che affronta la sfida dell'integrazione da un lato e della preservazione delle ricchezze culturali e tradizioni di ciascuna componente.

All'oneri pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



[Handwritten signature]

POSITIVO
2/3 NOV. 2017

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
[Handwritten signature]

71

Articolo 58
(Scuole belle)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019.”



58.1000

Relazione tecnica

Con le modifiche apportate al comma 1 si vuole ampliare il campo di applicazione della norma (art. 64 comma 1 DL n. 50/2017), limitato, allo stato attuale, ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendovi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata. Tale evenienza, infatti, si verificherà nei primi mesi del 2018, lasciando priva di qualsiasi copertura normativa e/o contrattuale le relative fattispecie, con conseguente inutilizzabilità delle risorse finanziarie stanziata con la presente norma (192 milioni nel 2018 e 96 milioni nel 2019 previsti nelle modifiche al comma 4 dell'art. 58). Con le modifiche apportate al comma 2, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione viene applicato *ex lege* nei soli lotti ove sia intervenuta una risoluzione della convenzione in data anteriore al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore dell'art. 64 del DL n. 50/2017. Nei restanti lotti invece ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima, come puntualizzato nel successivo comma 2-ter.

Inoltre si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione applicabile non deve essere ricalcolato ogniqualvolta che si verifichino delle modifiche in ordine all'attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti in momenti successivi. Si deve invece ritenere, coerentemente con la *ratio* più complessiva dell'intervento legislativo adottato per disciplinare transitoriamente una situazione speciale, che la norma sopra citata opera un rinvio statico, nel senso di applicare le condizioni economiche (*"pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip"*) vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma medesima e non quelle risultanti da evenienze future. In altri termini, la determinazione delle condizioni economiche applicabili nei lotti interessati dalla risoluzione (si vedano in proposito la delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017 dell'ANAC, la pronuncia dell'AGCOM adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2015, le sentenze TAR 10303/201, 10305/2016, 10307/2016, 10309/2016 e Consiglio di Stato del 20 gennaio 2017) deve essere effettuata sulla base della situazione effettivamente risultante al momento dell'entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga presente che la risoluzione trova la sua causa nell'accertamento giurisdizionale di una condotta scorretta delle imprese. Con le modifiche di cui al comma 2-bis, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si prevede che nei lotti ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima.

Con le modifiche apportate al comma 3, sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare, si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria, inizialmente prevista anche avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione, e si chiarisce che la nuova Convenzione per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche, che dovrà essere attiva per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dovrà consentire di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali esistenti.

Con le modifiche di cui al comma 4 vengono stanziata le risorse finanziarie aggiuntive idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019, in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019.

L'emendamento proposto non produce nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad apportare delle modifiche ed integrazioni all'art. 64 del Decreto legge n. 50/2017 al fine di precisare degli aspetti tecnici che consentano il corretto e pieno utilizzo delle risorse già stanziata dall'art. 58 comma 5 del disegno di legge di bilancio 2018.

58.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

2/2

25

Articolo 58
(LSU Palermo)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2018. Il differimento di cui al primo periodo è stabilito nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1 settembre 2017 e comunque entro il limite massimo di 18 milioni per l'anno 2018. Il MIUR effettua un monitoraggio trimestrale per verificare il numero di cessazioni intervenute al fine di adeguare i finanziamenti da erogare. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 18 milioni di euro per l'anno 2018.

IL GOVERNO

58.1100

Relazione illustrativa

L'organico dei collaboratori scolastici a livello nazionale è accantonato (cioè ridotto) di 11.851 unità rispetto alle necessità delle scuole. Le scuole coprono i servizi di pulizia che il personale mancante non può erogare, tramite l'acquisizione di contratti di servizio con ditte esterne. Ciò accade in quasi tutte le Regioni, con particolare concentrazione al Centro-Sud. Nell'ambito di questa platea nazionale di lavoratori delle imprese esterne (pari a circa 16.000 unità), sono compresi 459 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici. Nel 2017 il Ministero ha acquistato servizi di pulizia e sorveglianza per 290 milioni, a carico del funzionamento delle scuole. In particolare a Palermo è stato assicurato l'espletamento dei servizi di pulizia e vigilanza degli alunni presso le scuole mediante la proroga delle convenzioni in essere, in base all'articolo 4, comma 5, del DL n. 244/2016. La presente norma proroga al 31 dicembre 2018 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999 n. 124) già prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2017) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2017, di cui di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è differito al 31 dicembre 2018. Il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'art. 6, comma 6 ter, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2018 al fine di consentire la prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica, di concerto con le parti sociali e le Amministrazioni interessate, e di pervenire a soluzioni stabili e adeguate a tutela dei livelli occupazionali e reddituali.

La proroga delle convenzioni in essere potrà essere effettuata al solo fine di assicurare la continuità dei servizi nelle istituzioni scolastiche, tenendo conto della necessità di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del 31 dicembre 2017.



—

1/2

Relazione tecnica

La norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2018 dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo; per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, prevedendo un finanziamento per l'acquisto dei servizi ausiliari presso le scuole della provincia di Palermo attraverso convenzioni con imprese che impiegano personale già lavoratore socialmente utile. Alla copertura dell'onere complessivo, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1 settembre 2017, si provvede - per l'anno 2018 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma fissa un limite massimo di spesa in euro 18 milioni per l'anno 2018.

Allo stato attuale risultano in servizio 459 lavoratori e si stima pertanto, in via prudenziale, un onere massimo di 18 milioni di euro.

Il suddetto onere è calcolato considerando la retribuzione media di un lavoratore appartenente al quinto livello del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento - Settore Terziario, pari ad euro 31.355,82 annui.

L'onere complessivo pertanto ammonta a 18 milioni di euro tenendo conto dell'IVA al 22% e della rivalutazione ISTAT ($31.355,82 \text{ annuo} \times 459 = 14.392.321,38$ maggiorato del 22% IVA = 17.558.632,0836. La rivalutazione ISTAT nell'anno 2017 è pari allo 0,4%. Si stima pertanto un onere complessivo pari a euro 17.628.866,62). Lo stanziamento di 18 milioni di euro, che tiene conto prudenzialmente di un aumento della rivalutazione ISTAT, per l'anno 2018 viene altresì individuato come limite di spesa, tenendo conto che si prevede una riduzione progressiva dell'onere alla luce delle cessazioni di personale che interverranno a decorrere dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018. Il MIUR inoltre, al fine di adeguare i finanziamenti da erogare, effettua un monitoraggio trimestrale per verificare il numero di cessazioni intervenute.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito


✱

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



58.1100

2/2

AS 2960

Emendamento

All'art. 72, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

" t) al comma 488, lettera a) dopo le parole "18 maggio 2017" sono inserite le seguenti: " e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 492 , nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente."

€ 2.1000

Relazione illustrativa

La norma è volta a permettere agli Enti-Locali che partecipano a co-finanziare le opere finanziate ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di usufruire delle deroghe agli equilibri di bilancio per avviare o completare gli interventi.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV 2017

[Handwritten signature]

AS 2960
Emendamento
Articolo 89

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

All'articolo 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 aprile»;
- b) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. al primo periodo, espungere la parola «geografiche»;
 - 2. al terzo periodo, dopo le parole «sulla-base dell'Accordo di Ginevra 2006» aggiungere le seguenti: «per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale»;
- c) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018»;
 - 2. al quarto periodo, sostituire la parola «multiplex regionale» con le seguenti: «multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e»;
- d) al comma 8, primo periodo, espungere la parola «geografica» e dopo le parole «se del caso,» aggiungere la parola «riserve»;
- e) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1. sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 4, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente articolo.»;
 - 2. al secondo periodo, sostituire le parole da «, con proprio regolamento» a «all'articolo 32, comma 2,» con le seguenti: «aggiorna il piano»;
- f) Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati



nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.»

g) Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.»;

h) dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.».

89.1000


IL GOVERNO


Relazione tecnica

Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO
23 NOV. 2017

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato




2/2

A.S. 2960 - EMENDAMENTO N. 9 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE IN MATERIA DI CALL CENTER

ART

(Disposizioni in materia di attività svolte da call center)

All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6.bis Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di call center in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";


b) al secondo periodo del comma 11 è soppressa la parola "anche" e dopo le parole "servizi di call center" sono aggiunte le seguenti: ", come individuati ai sensi del comma 6-bis."

Relazione

Le modifiche mirano a chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle correlate sanzioni previste dai commi 5, 6 e 11 dell'art. 24-bis del Decreto Legge n. 83/2012, precisando che riguardano coloro che svolgono attività di call center in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario, con esclusione pertanto di coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati.

Relazione tecnica

La norma non ha effetti sulla finanza pubblica.



89.0.1000


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Statp



23 NOV, 2017



AS 2960
Emendamento

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. – Fondo casa – 1. All'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole "affluiscono", sono inserite le seguenti: "ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041."».

101.0.1000

RELAZIONE TECNICA

Con tale novella si vuole autorizzare in maniera espressa la gestione fuori bilancio dell'istituto del Fondo casa, tenuto conto del fatto che in mancanza di tale precisazione in norma primaria, il conto di tesoreria, sul quale trova fondamento l'istituto, non avrà più possibilità di essere riattivato, essendo stato definitivamente chiuso in seguito al provvedimento di soppressione definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e come previsto dal decreto del MEF del 26 maggio 2017. Ciò determinerebbe, altresì, di rendere priva di significato la disposizione normativa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM) nonché tutte le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 90/2010 (TUOM). Pertanto, la soluzione di prevedere un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato avente natura di gestione fuori bilancio, consentirà di salvaguardare un istituto molto importante per il benessere del personale della Difesa e la connessa vigente disciplina.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[Handwritten mark]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017


[Handwritten signature]



Emendamento tecnico

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 «Politiche per il lavoro (26)», programma 1.5 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)», apportare le seguenti variazioni:

2018:
 CP: + 210.000
 CS: + 210.000.
 2019:
 CP: + 210.000
 CS: + 210.000.
 2020:
 CP: + 210.000
 CS: + 210.000.


RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è volto a riallineare lo stanziamento del capitolo n. 1232 di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'importo stabilito dall'articolo 68, comma 21, del disegno di legge, al fine di sanare un mero errore tecnico di inserimento dei dati contabili nel sistema informativo. L'effetto derivante dall'emendamento è già considerato nei saldi programmatici che quindi non vengono modificati.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


 POSITIVO

 NEGATIVO

106.TAB.4.1000.5

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV. 2017

